



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 2 febbraio 2023

**DETERMINAZIONE N. 12/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA "IMMOBILDOMUS DI DANIELA PLODARI"**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 settembre 2021 si è pronunciato respingendo il ricorso gerarchico improprio promosso dalla sig.ra Daniela Plodari contro la determinazione n. 82/Ana del 14 maggio 2021 di sospensione dell'attività di agente immobiliare e con mandato a titolo oneroso;

vista la determinazione dirigenziale n. 2/Ana del 18 gennaio 2022 con la quale si adottava, per le motivazioni già esposte nella determinazione n. 82/Ana del 14 maggio 2021, nei confronti dell'impresa "Immobildomus di Daniela Plodari" nella persona della titolare sig.ra Daniela Plodari, il provvedimento disciplinare di sospensione dell'attività di agente immobiliare e con mandato a titolo oneroso dal 25 marzo 2022 al 31 marzo 2022, provvedimento ritualmente notificato con note del 21 gennaio e del 4 febbraio 2022;

accertato che, in data 25 marzo 2022, primo giorno di sospensione dell'attività, i locali della sede operativa dell'impresa in parola risultavano aperti al pubblico e sulle vetrine dell'agenzia erano esposte pubblicità relative all'attività di mediazione, come risulta dal verbale di sopralluogo n. 22001/PE e allegati rilievi fotografici;

preso atto che la sig.ra Daniela Plodari, convocata con nota del 29 aprile 2022 prot. 28205, verbale n. 35426 del 18 maggio 2022, ha dichiarato di non aver ricevuto le note di comunicazione del provvedimento a causa di un guasto sulla rete internet aziendale gestita dal provider TIM, dichiarando altresì che l'attività è stata aperta anche nei giorni successivi al sopralluogo;

considerato che la determinazione n. 2/Ana del 18 gennaio 2022 è stata notificata in data 21 gennaio 2022, con nota prot. n. 3745, e in data 4 febbraio 2022, con nota prot. n. 7670, come risulta dalle ricevute di accettazione e ricevute di avvenuta consegna;

considerato che, viste le ricevute di accettazione e consegna delle note del 21 gennaio e del 4 febbraio 2022 relative al

provvedimento di sospensione dell'attività, adottato con determinazione n. 2/Ana del 18 febbraio 2022, in data 19 luglio è stato comunicato all'impresa che, a partire dal 30 luglio 2022, qualora non fossero pervenuti nuovi elementi utili alla valutazione del caso entro il 29 luglio 2022, sarebbe stato formalizzato il provvedimento amministrativo di inibizione perpetua all'esercizio dell'attività, poiché l'esercizio dell'attività di mediazione nel periodo di sospensione inflitta a conclusione di un procedimento disciplinare costituisce grave violazione delle norme che presiedono all'esercizio dell'attività;

preso atto che la sig.ra Daniela Plodari, convocata su richiesta avanzata il 29 luglio 2022 dal suo legale Avv. Giovanni Santini, verbale n. 74451 del 26 ottobre 2022, ha ribadito di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare e si è impegnata a produrre, entro il 25 novembre 2022, documentazione del gestore TIM che attestasse i disservizi verificatisi sulla rete nel periodo in cui sono state trasmesse le notifiche del provvedimento di sospensione che hanno impedito, a suo dire, il recapito delle stesse;

considerato che, in data 24 novembre 2022, è stata prodotta una dichiarazione rilasciata dal Servizio Clienti Business di TIM del 21 novembre 2022 che attesta che, sulla linea fibra 0309911821, risultava un guasto aperto in data 2 febbraio 2022 e risolto dal reparto tecnico in data 18 febbraio 2022;

considerato che la dichiarazione rilasciata dal Servizio Clienti Business di TIM del 21 novembre 2022 attesta un guasto sulla linea fibra 0309911821 ma non dimostra il mancato recapito delle notifiche del provvedimento di sospensione effettuate il 21 gennaio 2022 e il 4 febbraio 2022 alla posta elettronica certificata dell'impresa "Immobildomus di Daniela Plodari";

considerato, infatti, quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs 7 marzo 2005, n. 82) e le specifiche disposizioni tecniche che regolamentano la posta elettronica certificata (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), secondo le quali la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna e la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione;

viste le ricevute di accettazione e le ricevute di consegna delle note trasmesse alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dell'impresa, prot. n. 3745 del 21 gennaio 2022 e prot. n. 7670 del 4 febbraio 2022, che dimostrano che il provvedimento di sospensione è stato regolarmente notificato e vista l'assenza di altri elementi che giustificano il mancato recapito delle

notifiche effettuate e che è, altresì, onere imprescindibile dell'imprenditore il controllo della propria casella di posta elettronica certificata;

richiamata la legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'attività di agente di affari in mediazione;

ricordato che gli artt. 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione", coordinati con l'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2021, dispongono il provvedimento di inibizione perpetua dell'attività "nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio";

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione approvate con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha proposto di adottare il provvedimento dell'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività di "Agente immobiliare e con mandato a titolo oneroso" nei confronti dell'impresa "Immobildomus di Daniela Plodari" per le motivazioni sopra ricordate;

condivisa la proposta del responsabile del procedimento per le motivazioni sopra richiamate e già esposte nella nota di avvio del procedimento disciplinare prot. n. 51112 del 19 luglio 2022;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n.14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa "Immobildomus di Daniela Plodari", nella persona della titolare sig.ra Daniela Plodari, il provvedimento di inibizione perpetua all'esercizio dell'attività;

a v v e r t e

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la

piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)